	<i>Procedura per la gestione del ciclo passivo</i>	Doc. CGA
	Condizioni generali per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture della Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.	Ed.-Rev. 2- 2018
		Data 19 SET 18
		Pagina 1 di 2

DEFINIZIONI

Per Società si intende:

- la AEROPORTO FRULI VENEZIA GIULIA S.p.a. a socio unico con sede in Via Aquileia n. 46 a Ronchi dei Legionari (GO) – Italia (CAP 34077), C.F./P.IVA /Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la CCIAA della Venezia Giulia N. 00520800319

o, se del caso, la società controllata

- A.F.V.G. Security S.r.l. a socio unico con sede in Via Aquileia n. 46 a Ronchi dei Legionari (GO), - Italia (CAP 34077), C.F./P.IVA /Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la CCIAA della Venezia Giulia N. 01035530318.

Per Fornitore si intende l'operatore economico che sottoscrive l'Ordine di Acquisto.

Per Ordine di Acquisto si intende il documento emesso dalla Società, numerato e datato inequivocabilmente per richiedere l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ed inviato *brevi manu* o a mezzo posta elettronica al Fornitore.

ART. 1) - RESPONSABILITÀ

1. Il Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali a Lui imputabili, nonché dei danni eventualmente arrecati a persone o cose della Società e/o di qualunque terzo, in conseguenza a fatti e/o omissioni connessi allo svolgimento della propria attività, sia direttamente che da persone, a qualsiasi titolo, sottoposte o incaricate.

2. Il Fornitore esonera espressamente la Società da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi connessi allo svolgimento della propria attività in esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

3. Il Fornitore, prima dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, ad esclusione dell'acquisizione di forniture, dovrà dimostrare di aver stipulato, con primaria compagnia di assicurazioni, inviandone copia alla Società, le polizze assicurative richieste di volta in volta dalla Società e connesse alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale.

4. La tipologia ed il massimale di tale polizza sono stabiliti nelle condizioni particolari.

5. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di affidamento o consegna e cessa al termine dell'esecuzione o del collaudo.

ART. 2) – ONERI PER LA SICUREZZA – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere generale, qualora necessari, per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto quali, ad esempio, la messa a disposizione di mezzi d'opera, ponteggi, scale ecc., il trasporto dei mezzi d'opera e dei materiali nell'area oggetto dell'intervento, il disbrigo delle pratiche amministrative per ottenere i permessi di accesso all'area doganale, la preparazione dell'area di cantiere con l'eventuale rimozione e ripristino dei materiali secondo le indicazioni della Società, il posizionamento della segnaletica di cantiere e la realizzazione degli apprestamenti per la sicurezza, la pulizia dell'area di intervento, il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alle discariche pubbliche autorizzate, reperite a cura e spese del Fornitore, le eventuali certificazioni richieste dalla normativa vigente, gli oneri relativi alla sicurezza e quant'altro necessario per consegnare il lavoro e/o il servizio e/o la fornitura con posa in opera ultimati a perfetta regola d'arte.


2. Si sottolinea che non deve essere compromessa in alcun modo l'operatività delle Società, né prima, né durante, né al termine dei lavori o dei servizi.

3. Per il personale alle dipendenze del Fornitore dovranno trovare integrale applicazione le vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e, prima di iniziare il lavoro o servizio, il Fornitore dovrà prendere contatto con il competente ufficio aziendale (Servizio di Prevenzione e Protezione) al fine di ricevere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla sua attività, anche per quanto specificamente previsto nel D.Lgs. 81/08, come successivamente modificato ed integrato.

4. Il Fornitore è obbligato, a propria volta, ad informare e formare i propri dipendenti in merito alla normativa sulla prevenzione dagli infortuni sul lavoro ed a vigilare attentamente affinché se ne osservino scrupolosamente le disposizioni.

5. Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine di Acquisto, dichiara di aver preso visione in sede di offerta del D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti aeroportuali scaricabile dal link https://triesteairport.it/media/uploads/files/SGSL_05_-_Documento_Unico_di_Valutazione_dei_Rischi_Interferenti_30_aprile_2018_-_D.Lgs.81_08_art.26._5qmcgsn.pdf.

6. L'accesso di persone all'interno dell'area sterile, presso la struttura aeroportuale, è subordinato al rilascio di pass aeroportuale, con le modalità previste dalla "Procedura Permessi Aeroportuali" disponibile sul sito

	<i>Procedura per la gestione del ciclo passivo</i>	Doc. CGA
	Condizioni generali per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture della Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.	Ed.-Rev. 2- 2018
		Data 19 SET 18
		Pagina 2 di 2

<https://triesteairport.it/it/corporate/b2b-aviation/regulations/procedura-permessi-aeroportuali-ed-eventi-particolari/>. La stessa procedura fornisce le indicazioni riferite all'accesso al sedime aeroportuale con automezzi: in questo caso è di norma necessario l'ottenimento della patente aeroportuale, previa effettuazione di opportuni corsi ed al rispetto, da parte degli uomini e dei mezzi, delle specifiche normative adottate da ENAC.

7. I mezzi dovranno essere dotati di polizze assicurative con massimali adeguati a quanto previsto dalle direttive in vigore.

8. Particolari misure di sicurezza potranno riguardare l'accesso all'area sterile di forniture che, per le loro caratteristiche, non consentono un controllo con gli strumenti convenzionali.

9. Si precisa che detti permessi, autorizzazioni e eventuali particolari misure di sicurezza sono a carattere oneroso.

10. Tutti gli oneri di cui sopra sono a carico del Fornitore che ne darà opportuna remunerazione in sede offerta, nella fase di formulazione dei prezzi.

ART. 3) – PENALI

1. La Società avrà facoltà di applicare, nei confronti del Fornitore, delle penalità giornaliere pari al 1% (unopercento) dell'importo totale dell'Ordine di Acquisto al netto dell'IVA e non superiori al 10% del predetto importo totale, per ogni ipotesi di carente, tardiva o incompleta esecuzione degli obblighi derivanti dall'accettazione delle condizioni generali e particolari dell'Ordine di Acquisto.

2. L'irregolarità e l'inadempienza verrà previamente contestata, dalla Società o dal suo delegato, mediante comunicazione scritta al Fornitore, con l'imposizione di un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

3. L'importo delle eventuali penalità sarà trattenuto dal deposito cauzionale eventualmente prestato o in sede di liquidazione del corrispettivo.

ART. 4) – RECESSO

1. La Società avrà la facoltà, in caso di gravi inadempienze, anche sotto il profilo normativo-contributivo, o di gravi o reiterati disservizi da parte del Fornitore, di risolvere di diritto con effetto immediato e senza previa diffida ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'Ordine di Acquisto per inadempimento.

2. In particolare la Società potrà avvalersi della risoluzione in questione in uno dei seguenti casi:

- cessione dell'Ordine di Acquisto;
- qualora la somma delle penalità inflitte sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'Ordine di Acquisto al netto dell'IVA;
- per gravi ritardi nella consegna;
- in ogni altro caso di grave o reiterato inadempimento che abbia prodotto una lesione all'immagine o al decoro della Società.

3. In caso di risoluzione per inadempimento, ferma ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni patiti, la Società corrisponderà soltanto il corrispettivo per la parte di esecuzione eventualmente svolta sino al momento della risoluzione.

4. La Società e il Fornitore convengono espressamente che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, nel caso in cui il Fornitore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., l'Ordine di Acquisto sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ..

ART. 5) – DISPOSIZIONI FINALI

1. I prezzi indicati si intendono fissi ed invariabili salvo indicazioni preventivamente ed espressamente concordate fra la Società e il Fornitore in forma scritta.

2. Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie).

3. In particolare, il Fornitore dichiara di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della sopracitata L. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Società, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3, comma 7 della stessa legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

5. In caso di controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'Ordine di Acquisto, sarà competente il Foro di Gorizia.